

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

I NOTAI
Stefano Finardi
Marco Tucci

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Paola Bernardi Locatelli

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Collaboratori continuativi disoccupati: c'è l'indennità

La conferma. La Legge di Stabilità l'ha estesa anche per l'anno in corso. Tra i requisiti la presenza di almeno tre mensilità in Gestione separata



Per i collaboratori continuativi e per quelli a progetto disoccupati, la Legge di Stabilità ha confermato anche per il 2016 l'indennità ad hoc

MARCO CONTI

La Legge di Stabilità 2016 ha esteso l'indennità di disoccupazione Dis-Coll anche per l'anno in corso. La Dis-Coll, introdotta in via sperimentale lo scorso anno per dare un sostegno a chi era rimasto senza lavoro nel 2015, è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che hanno perduto (involontariamente) il posto di lavoro.

Le normative vigenti considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. In una recente circolare esplicativa (la n.74), l'Inps evidenzia la principale novità (in positivo) per i

lavoratori coinvolti nell'anno in corso da tale indennità, riguardante i requisiti di accesso.

Per le cessazioni intervenute nel 2016, infatti, i requisiti necessari sono esclusivamente lo stato di disoccupazione e la presenza di almeno tre mensilità di contribuzione accreditata in Gestione separata, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la data di cessazione dal rapporto di collaborazione, fino alla data del predetto evento.

Non è quindi più richiesto, scrive sempre l'Inps, che l'assicurato faccia valere, nell'anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di collaborazione, un mese di contribuzione versata o, in alternativa, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari almeno ad un mese, e che abbia dato luogo ad un reddito pari almeno alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. In linea con l'indennità di disoccupazione-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

ne NASpI, la prestazione a favore dei lavoratori dipendenti rimasti senza occupazione che dal primo maggio 2015 sostituisce l'indennità ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), anche per la prestazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazione Dis-Coll già fruita non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini della determinazione della durata di una nuova analoga prestazione.

L'indennità Dis-Coll e rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi" (importo del reddito medio mensile). L'indennità non può superare nel 2016 l'importo mensile di 1.300 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 722

Se l'erede paga i contributi della badante

Mia suocera è deceduta il 24 aprile 2015, i dovuti contributi Inps, relativi alla badante, del 2° trimestre sono stati pagati dall'unica erede, tramite banca dell'erede, su bollettino Inps intestato alla defunta. L'importo dei contributi versati vanno dichiarati nel 730 dell'erede o in quello della defunta?

— LETTERA FIRMATA

I contributi pagati vanno dichiarati nella dichiarazione dei redditi del titolare del rapporto di lavoro dipendente, che, pare di capire, sia la suocera defunta. Tali oneri sono imputabili al soggetto datore di lavoro, cui i bollettini sono intestati, e figurano anche ai fini successori, come debiti della massa, da scomputare tra le spese dell'asse ereditario, e a carico, pro-quota, degli eredi, pur in presenza di unico erede.

RISPOSTA N. 723

Quelle detrazioni sulle spese per la tenda da sole

Nel 2014 ho fatto spese di ristrutturazione regolarmente indicate nel 730/2015. Anche nel 2015 ho sostenuto spese per il recupero energetico (tende da sole) per un totale complessivo di 5.144 euro. Adesso consultando il 730/2016 on line trovo considerata la seconda rata di rimborso relativa ai lavori del 2014, ma per quelli del 2015 vedo indicato il valore bonifico ma nella colonna valido considerato è scritto «no». Come mi devo comportare? Se devo inserire io i dati modifico la dichiarazione, perciò potrei essere soggetta a eventuali verifiche.

— LETTERA FIRMATA

Nel caso pratico è necessario modificare i dati del modello 730 precompilato al fine di far valere la prima rata di detrazioni per le spese sostenute nell'anno 2015 (tende da sole), con conseguenti effetti sull'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, come previsto dalle norme e istruzioni.

RISPOSTA N. 724

Quel rimborso per il master tenuto all'estero

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Mio figlio ha frequentato lo scorso anno un master post laurea in management and international business a Maastricht in Olanda della durata di un anno e del costo di 2.000 euro. Al Caf al quale mi sono rivolto per la compilazione del 730 e per ottenere il rimborso di una quota della spesa, come previsto gli anni scorsi, mi ha lasciato in sospeso la pratica sostenendo che da quest'anno non è più possibile avere il rimborso automatico della quota spettante per le spese di frequenza perché si attendono delle tabelle dal ministero affinché il corso frequentato da mio figlio sia comparabile con un equivalente corso di una università italiana ed anche la cifra da poter scaricare deve essere equivalente a quella dell'ateneo italiano più vicino alla mia residenza. Dette tabelle non ci sono ancora e non si sa quando saranno inviate al Caf. Chiedo parere a riguardo.

— LETTERA FIRMATA

Il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha pubblicato il decreto in data 29 aprile 2016. Pertanto ora il Caf potrà dare preciso riscontro in merito alla spettanza o meno delle relative detrazioni ed al relativo importo.

Notai

RISPOSTA N. 725

Libertà di cedere la quota del box in comproprietà

Buongiorno, sono proprietaria al 50% di un box di 80 mq. L'altro proprietario è parente. Al momento io dispongo dell'uso di una parte del garage, in condivisione «amichevole». Vorrei vendere la mia quota di proprietà. Posso cedere in autonomia la mia quota? È necessario il consenso del mio (lontano e anziano) parente? Grazie.

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, il linea di massima lei può vendere liberamente a chi desidera la sua quota, senza dover chiedere all'altro comproprietario alcuna autorizzazione o senza che l'altro abbia diritto di prelazione: la prelazione spetta solo quando la contestazione è frutto della stessa eredità, ossia se la sua quota e quella del parente derivano dalla successione della medesima persona e se la vendita riguarda il bene immobile inteso come «quota di eredità» e non come singolo bene. In caso contrario (se cioè la contestazione non deriva da successione o si tratta di successione di soggetti diversi) lei può cedere senza alcun problema.

Tra padre e figlio meglio donazione o successione per beni immobili?

LETTERA FIRMATA

Il conteggio del permesso matrimoniale

Check-up tecnologico alle imprese per creare nuovi modelli di business

Condomino partito Come gestire i beni in deposito da diversi anni

Ripartizione dei costi per l'acqua

Se il regolamento contrattuale di condominio o un accordo tra tutti i condomini non precisano già un criterio, le spese del consumo dell'acqua (a) in presenza di contatori si ripartiscono in base ai singoli ed effettivi consumi di ciascuno e in base ai valori millesimali se riferiti a parti comuni come il giardino; se (b) mancano i contatori, esse si ripartiscono in base ai valori millesimali (cfr. Cass. n. 17557 del 01-08-2014). In subordine, la ripartizione si calcola considerando, a onere e beneficio di tutti, l'importo complessivo di bolletta senza distinzione tra le sue diverse voci, per loro natura disomogenee, come ad esempio a quota fissa e a forfait, per consumi rilevati, per consumi stimati o per conguagli, secondo scaglionamenti crescenti di costo o secondo tariffa agevolata (cfr. sul punto Cass. n. 3712 del 13-03-2003) e riferite, di solito, a date di lettura del gestore non coincidenti con quelle di inizio o fine dell'esercizio del condominio.

I lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione del matrimonio avente validità civile, di fruire di un congedo retribuito generalmente della durata di 15 giorni di calendario. Tale congedo deve essere riconosciuto in aggiunta alle ferie e ai permessi spettanti ai sensi del Ccnl applicato in azienda. Ovviamente per fruire del congedo matrimoniale non è necessario aver esaurito prima le ferie e i permessi maturati. Il Ccnl Studi professionali prevede che il

congedo matrimoniale abbia durata di 15 giorni di calendario e che possa decorrere dal terzo giorno antecedente al matrimonio. Quindi lei potrà assentarsi dal lavoro dal 12 giugno al 26 giugno per congedo matrimoniale, mentre dal 27 al 29 giugno dovrà utilizzare le ferie (solo per i giorni lavorativi). La richiesta di congedo matrimoniale va presentata con congruo anticipo ma non sono previste formalità particolari. Il datore di lavoro potrà richiedere la documentazione attestante l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Certificati incendi per autorimessa Come ripartire

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.